



CITTÀ DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

ORDINANZA n. 139 del 22/12/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 - D.L. 18 DICEMBRE 2020, N.172 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», ove si stabilisce che «...ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», successivamente prorogato con delibere del 29 luglio e 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visti e richiamati i numerosi provvedimenti legislativi e regolamentari assunti nel corso del presente anno dal Governo e dal Presidente del consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste e richiamate le precedenti ordinanze sindacali adottate da questo Ente sempre nel corso del presente esercizio, per le medesime finalità;

Visto, da ultimo, il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Considerato che detto decreto istituisce limitazioni agli spostamenti di persone sull'intero territorio nazionale nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021, oltre che, in forma lievemente più contenuta, nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei contagi sul territorio nazionale;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno adottare misure coerenti con i provvedimenti governativi e regionali sino ad ora emanati, al fine di contribuire in maniera sinergica e sistemica al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche con riguardo alle modalità di accesso ad alcune strutture comunali;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e, in particolare, l'articolo 54, comma 4, che dispone che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante "*Codice della protezione civile*", e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, lettera a), che richiama la potestà del sindaco di emanare i provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo citato all'inizio del presente capoverso;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, recante "*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*", e, in particolare, l'articolo 1 di esso, secondo il quale per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Visto l'articolo 35 dello Statuto Comunale, articolo che definisce il ruolo e le funzioni del sindaco;

ORDINA

per le motivazioni illustrate nella premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, con decorrenza immediata e sino a tutto il 6 gennaio 2020:

1. per le motivazioni illustrate nella premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021:

- la sospensione delle attività al pubblico degli ecocentri comunali, ubicati in Via delle Cerquette e in Via Campoleone;
- la sospensione delle attività dei centri anziani comunali;
- la sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di ogni natura, ivi compresi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- la sospensione dell'apertura del museo di Palazzo Chigi e della Locanda Martorelli;
- la sospensione dell'apertura della biblioteca comunale;
- la sospensione dell'accesso al pubblico del cimitero comunale, che sarà possibile solo ed esclusivamente per consentire le esequie dei defunti, secondo le seguenti indicazioni e limitazioni:
 - la partecipazione alle esequie e alle operazioni di tumulazione o inumazione è consentita solo ed esclusivamente ad un numero contenuto di familiari o partecipanti (massimo 10 persone complessive), e limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle stesse, con l'obbligo di osservare scrupolosamente le misure igienico - sanitarie di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 4 marzo 2020, ovvero indossando protezioni delle vie respiratorie (mascherine), guanti e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
 - l'utilizzo dei servizi igienici dovrà essere richiesto agli operatori incaricati della custodia che dovranno provvedere, dopo ogni utilizzo da parte di ogni singolo utente, alla idonea sanificazione degli stessi;
 - è interdetta qualsiasi attività edile o manutentiva da parte di committenti privati, fatto salvo interventi di urgenza per pubblica utilità e/o per motivi igienico – sanitari disposti dalla competente autorità;

2. per le medesime motivazioni illustrate nella premessa, che qui si intendono parimenti integralmente richiamate, nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021:

- la sospensione di tutte la attività educative, scolastiche e didattiche eventualmente in corso di tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- la sospensione delle attività dei centri anziani comunali;
- la sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di ogni natura, ivi compresi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- la sospensione dell'apertura del museo di Palazzo Chigi e della Locanda Martorelli;
- la sospensione dell'apertura della biblioteca comunale;

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni impartite con la presente ordinanza è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, oltre che, in virtù della decisione adottata con la deliberazione della giunta comunale n. 217 del 19 ottobre 2017, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 (cinquecento/00), qualora il pagamento avvenga entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio *on line* della Città di Ariccia e sul sito internet del medesimo ente, oltre che trasmessa alla Regione Lazio ed alla Città Metropolitana di Roma Capitale, agli operatori economici incaricati della gestione degli ecocentri e del cimitero comunale, alle scuole ed gli istituti scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale, alle associazioni interessate, alla ASL RM 6;

RENDE NOTO

che, a norma dell'art. 6 della legge n. 241 del 1990, i responsabili del presente procedimento amministrativo sono, *ratione materiae*, il dirigente dell'area I – programmazione e controllo attività economiche e finanziarie, dott. Claudio Fortini ed il dirigente dell'Area III – polizia locale – ambiente, dott. David Moretti.

DEMANDA

- 1) al corpo della polizia locale il compito di rendere noto, con i mezzi ritenuti più idonei, il presente provvedimento ai destinatari diretti della presente ordinanza;
- 2) al corpo della polizia locale il compito di inviare, per opportuna conoscenza, una copia del presente provvedimento alla stazione dei Carabinieri di Ariccia, al Commissariato di Albano Laziale della Polizia di Stato e alla stazione Carabinieri Forestale di Marino;
- 3) al corpo della polizia locale il compito di inviare una copia del presente provvedimento al Prefetto di Roma in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, 2° periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- 4) al corpo della polizia locale, oltre che alla stazione dei Carabinieri di Ariccia, al Commissariato di Albano Laziale della Polizia di Stato il compito di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Quanto sopra viene disposto a scanso di qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare dal mancato rispetto del presente provvedimento.

INFORMA

che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, secondo la previsione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, secondo la previsione dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Stacoli Gianluca / Arubapec S.p.a.
Atto Sottoscritto Digitalmente